

Legge regionale 02 agosto 2006, n. 43**Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione. (3)**

(Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 10.08.2006)

INDICE

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Organizzazione

Art. 3 - Direttori

Art. 4 - Personale giornalistico

Art. 5 - Norma finanziaria

Art. 6 - Disposizioni di prima applicazione

*Art. 1**Istituzione (3)*

1. In relazione a quanto previsto dall' articolo 7 , comma 2 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale sono istituite due distinte strutture operative denominate rispettivamente: Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale e Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione, di seguito indicate come Agenzie.
2. Le Agenzie svolgono le seguenti funzioni, già proprie dell'ufficio stampa ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 22/2002 :
 - a) cura dei rapporti con i mezzi di informazione;
 - b) diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;
 - c) realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente.
3. Relativamente agli adempimenti e alle competenze amministrative le Agenzie sono equiparate a un settore regionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale").
4. Il Portavoce del Presidente e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed il Portavoce del Presidente della Giunta regionale possono avvalersi, d'intesa con il direttore della rispettiva Agenzia, della collaborazione della stessa per i rapporti di carattere politico-istituzionale di cui all' articolo 8 , comma 1 della l.r. 22/2002 .
5. Le Agenzie non possono svolgere attività di informazione a favore di enti pubblici o altri soggetti esterni.

*Art. 2**Organizzazione (3)*

1. Le Agenzie sono organizzate ed operano come redazione giornalistica, in conformità a quanto stabilito dalle norme e dai contratti che regolano l'esercizio della professione giornalistica, nonché da quanto previsto dalla presente legge.
2. Le attività giornalistiche sono svolte da giornalisti iscritti all'ordine professionale, assunti a contratto, con l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; le attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile sono svolte da personale appartenente al ruolo regionale.

*Art. 3**Direttori (3)*

1. La direzione dell'Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione è affidata a soggetto, anche esterno all'Amministrazione, in possesso, ai sensi della normativa vigente, del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista). Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. (4)
2. I due direttori sono assunti con contratto a tempo determinato per la durata della legislatura, rinnovabile, e non possono esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico; il contratto individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, all'inizio di ciascuna legislatura i direttori possono essere riconfermati con le procedure di cui comma 1, nel termine di centoventi giorni dal loro insediamento; la mancata conferma comporta la risoluzione di diritto del contratto.
4. Il trattamento economico dei direttori è determinato con l'atto di nomina, in misura non superiore alla retribuzione massima prevista per il personale regionale appartenente alla qualifica unica dirigenziale.
5. Nei casi in cui i direttori siano scelti fra dipendenti della Regione, di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7 , commi 1 e 2 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) e successive modifiche.
6. I direttori esercitano i poteri e le funzioni propri della figura di direttore responsabile di organo di stampa, come stabilito dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; competono loro inoltre le responsabilità amministrative e contabili attribuite ai dirigenti regionali per la gestione delle strutture organizzative; tali responsabilità non potranno costituire causa di retribuzioni aggiuntive sotto qualsiasi forma neppure indennitaria né compensativa.
7. I direttori assicurano il costante raccordo delle Agenzie con le strutture organizzative del Consiglio regionale e della Giunta regionale, con gli enti e le aziende regionali, per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte con quelle proprie delle strutture della comunicazione dei due organi istituzionali.
8. I direttori contribuiscono alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione previsti dall' articolo 4 della l.r. 22/2002 e rispondono rispettivamente, all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e agli organi di governo per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi.

Art. 4

Personale giornalistico (3)

1. La dotazione organica e le qualifiche dei giornalisti sono determinati rispettivamente, con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore di riferimento.
2. I giornalisti sono assunti, per ciascuna agenzia, tramite concorso pubblico per titoli ed esami.
3. I giornalisti delle Agenzie non possono svolgere altra attività professionale, fatto salvo quanto previsto al riguardo dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.
4. La contrattazione integrativa aziendale, nelle materie previste dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, è effettuata tra una delegazione nominata dal Presidente della Giunta regionale e l'Associazione Stampa toscana.

Art. 5

Norma finanziaria (3)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, decorrenti dal 1° gennaio 2007 e stimati in euro 1.570.000,00 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, sono imputati alla UPB 711 Funzionamento della struttura regionale - spese correnti del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007 e 2008.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 sono apportate le seguenti variazioni al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007 e 2008:

Anno 2007

In diminuzione:

- UPB 133 Attività d'informazione, comunicazione e pubblicità istituzionale - spese correnti per euro 381.000,00
- UPB 134 Funzionamento del Consiglio regionale - spese correnti per euro 381.000,00
- UPB 741 Fondi - spese correnti per euro 400.000,00

In aumento:

- UPB 711 Funzionamento della struttura regionale - spese correnti per euro 1.162.000,00

Anno 2008

In diminuzione:

- UPB 133 Attività d'informazione, comunicazione e pubblicità istituzionale - spese correnti per euro 381.000,00

- UPB 134 Funzionamento del Consiglio regionale - spese correnti per euro 381.000,00

-UPB 741 Fondi - spese correnti per euro 400.000,00

In aumento

- UPB 711 Funzionamento della struttura regionale - spese correnti per euro 1.162.000,00

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
4. Le attività di informazione istituzionale previste nei programmi annuali di cui all' articolo 4 della l.r. 22/2002 trovano copertura rispettivamente, sulla UPB 134 Funzionamento del Consiglio regionale - spese correnti e sulla UPB 133 Attività di informazione, comunicazione e pubblicità istituzionale - spese correnti come previsto dalla medesima legge.

Art. 6

Disposizioni di prima applicazione (3)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale provvedono con rispettivi atti a sopprimere, a partire da una data comunque posteriore al 31 dicembre 2006, le strutture di informazione attualmente operanti presso i due organi ed alla contestuale costituzione delle Agenzie; provvedono inoltre, sentite le organizzazioni sindacali, all'assegnazione del personale amministrativo ed esecutivo appartenente al ruolo regionale.
2. In sede di prima applicazione la direzione dell'Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale è affidata al responsabile del settore Informazione e comunicazione del Consiglio regionale in servizio al 31 dicembre 2005.
3. In prima applicazione, la dotazione organica giornalistica di ciascuna Agenzia è determinata *in diciassette unità a tempo indeterminato per l'Agenzia della Giunta regionale ed in tredici unità a tempo indeterminato per l'Agenzia del Consiglio regionale. (1)*
4. I giornalisti appartenenti al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato rispettivamente presso l'ufficio stampa del Consiglio regionale e presso l'ufficio stampa della Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge possono, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda per transitare dal comparto Regioni e autonomie locali nel ruolo delle rispettive Agenzie di cui all'articolo 1; tale personale cessa di appartenere al ruolo unico regionale al quale si applica il contratto del comparto Regioni e autonomie locali e contestualmente, previa sottoscrizione di apposito contratto di diritto privato a tempo indeterminato, entra a far parte del ruolo unico del personale regionale al quale si applica il contratto nazionale del lavoro giornalistico, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla qualifica di redattore con oltre trenta mesi di anzianità professionale. Ai soli fini dell'anzianità di servizio sono valutati interamente gli anni prestati presso gli uffici stampa degli organi regionali *o gli anni in cui sono state svolte attività di informazione e comunicazione presso gli enti dipendenti od altri enti pubblici. (2)*
5. I giornalisti di cui al comma 4 che non presentano domanda di transito nei ruoli delle Agenzie nel termine prescritto permangono nel ruolo regionale comparto Regioni e autonomie locali e sono adibiti ad altra mansione nell'ambito del profilo professionale posseduto; in alternativa, ad essi può essere attribuito un diverso profilo professionale previsto dall'ordinamento regionale per la categoria di appartenenza, affine a quello attualmente posseduto.

Note

1. Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 24.
2. Parole aggiunte con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69, art. 10.
3. Ai sensi della l.r. 9/2011, art. 8, comma 1, “ 1. Le disposizioni della l.r. 43/2006 sono abrogate nella parte in cui fanno riferimento al Consiglio regionale ed alla Agenzia di informazione del Consiglio regionale.”
4. Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 54.